

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 126

27° anno

12 maggio 1984

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere 1
- Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

84/253/CEE:

- ★ Ottava direttiva del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili 20

84/254/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 10 aprile 1984, che modifica la decisione 79/783/CEE che stabilisce un programma pluriennale (1979—1983) nel settore dell'informatica 27

84/255/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi 34
- Accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1262/84 DEL CONSIGLIO**del 10 aprile 1984****relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, conclusa a Ginevra il 21 ottobre 1982, introduce disposizioni atte a facilitare la circolazione internazionale delle merci, a contribuire alla graduale eliminazione degli ostacoli agli scambi e a promuovere lo sviluppo del commercio mondiale, conseguendo in tal modo obiettivi conformi a quelli della politica commerciale della Comunità economica europea;

considerando che la convenzione permette tra l'altro alla Comunità di applicare la propria legislazione ai controlli eseguiti alle sue frontiere interne e, per questioni di sua competenza, di esercitare in nome proprio i diritti, nonché di adempiere gli obblighi che detta

convenzione conferisce ai suoi Stati membri, parti contraenti della medesima;

considerando che è pertanto opportuno approvare a nome della Comunità la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

La Comunità applica la convenzione ai controlli effettuati alle sue frontiere esterne in conformità dell'articolo 15 della convenzione.

Il testo della convenzione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), della convenzione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 20. 2. 1984, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. C 35 del 9. 2. 1984, pag. 3.

⁽³⁾ La data d'entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(Traduzione)

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci,

CONSIDERANDO la necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere,

CONSTATANDO che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo,

RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalità, alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia,

CONVINTE che l'armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisce uno dei mezzi rilevanti per il conseguimento di tali obiettivi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente convenzione s'intende:

- a) per *dogana*, i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e all'esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l'altro, all'importazione, al transito e all'esportazione di merci;
- b) per *controllo doganale*, l'insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare;
- c) per *ispezione medico-sanitaria*, un'ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell'ispezione veterinaria;
- d) per *ispezione veterinaria*, l'ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonché l'ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;

e) per *ispezione fitosanitaria*, l'ispezione destinata ad impedire la diffusione e l'introduzione di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali al di là delle frontiere nazionali;

f) per *controllo di conformità alle norme tecniche*, il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione relative;

g) per *controllo di qualità*, qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualità, internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione relative;

h) per *servizio di controllo*, qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci.

Articolo 2

Obiettivo

Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalità nonché il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante

il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalità d'applicazione.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri.

2. La presente convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle parti contraenti.

CAPITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 4

Coordinamento dei controlli

Le parti contraenti s'impegnano, nella misura del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l'intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.

Articolo 5

Mezzi a disposizione dei servizi

Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le parti contraenti si adopereranno affinché, nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:

- a) personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
- b) materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
- c) direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinché agiscano in conformità degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le parti contraenti s'impegnano a collaborare tra loro e, in caso di necessità, a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli

obiettivi fissati dalla presente convenzione e a perseguire, inoltre, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.

Articolo 7

Cooperazione tra paesi vicini

Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le parti contraenti interessate adotteranno — ogni volta che ciò sia possibile — le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:

- a) si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo impianti comuni;
- b) si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza:
 - degli orari di apertura dei posti di frontiera,
 - dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attività,
 - delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

Articolo 8

Scambio di informazioni

Le parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione, in conformità alle condizioni risultanti dagli allegati.

Articolo 9

Documenti

1. Le parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula quadro delle Nazioni Unite.

2. Le parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purché siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticità e certificazione e purché siano leggibili e comprensibili.

3. Le parti contraenti vigileranno affinché i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformità con la legislazione relativa.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO

*Articolo 10***Merci in transito**

1. Le parti contraenti accorderanno, nella misura del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustificano. Terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale. Le parti contraenti faranno il possibile per prevedere un'estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale.

2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unità di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

*Articolo 11***Ordine pubblico**

1. Nessuna disposizione della presente convenzione è di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale o della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.

2. Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli connessi con l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.

*Articolo 12***Misure d'urgenza**

1. Le misure d'urgenza che le parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengano meno i motivi.

2. Ogni qualvolta sarà possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.

*Articolo 13***Allegati**

1. Gli allegati alla presente convenzione fanno parte integrante della convenzione stessa.

2. Alla presente convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformità della procedura stabilita agli articoli 22 o 24.

*Articolo 14***Rapporti con altri trattati**

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, la presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le parti contraenti della presente convenzione abbiano concluso prima di divenire parti contraenti di quest'ultima.

Articolo 15

La presente convenzione non è di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o più parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 16, che siano parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purché non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente convenzione.

*Articolo 16***Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione**

1. La presente convenzione, depositata presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente convenzione.

2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno — per le questioni che rientrano nella loro competenza — esercitare a proprio nome i diritti e adempiere gli obblighi che la

presente convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto.

3. Gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui sopra possono divenire parti contraenti della presente convenzione:

- a) depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato, ovvero
- b) depositando uno strumento di adesione.

4. La presente convenzione sarà aperta dal 1° aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1.

5. A partire dal 1° aprile 1983, la convenzione sarà aperta anche alla loro adesione.

6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente convenzione entrerà in vigore, per tutte le nuove parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente convenzione sarà considerato applicabile al testo modificato della presente convenzione.

4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato applicabile al testo modificato della presente convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo 18

Denuncia

1. Qualsiasi parte contraente potrà denunciare la presente convenzione mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale il segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 19

Estinzione

Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero degli Stati che sono parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente convenzione cesserà di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

Articolo 20

Composizioni delle vertenze

1. Qualsiasi vertenza fra due o più parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione sarà composta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le parti in lite ovvero in altro modo.

2. Qualsiasi vertenza tra due o più parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sarà deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale così costituito: ciascuna delle parti in lite designerà un arbitro e questi arbitri a loro volta, designeranno un altro arbitro che sarà il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potrà chiedere al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.

3. La decisione del tribunale arbitrale costituito in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 sarà definitiva ed avrà forza vincolante per le parti in lite.

4. Il tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento interno.

5. Il tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.

6. Ogni controversia che possa sorgere tra le parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinché sia giudicata dallo stesso.

7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti nella procedura arbitrale. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.

Articolo 21

Riserve

1. Qualsiasi parte contraente potrà, nel momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà la presente convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 20 della presente convenzione. Le altre parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso.

2. Qualsiasi parte contraente che abbia formulato una riserva in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sarà ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Articolo 22

Procedura di emendamento della presente convenzione

1. La presente convenzione, compresi i suoi allegati, potrà essere modificata su proposta di una parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente convenzione verrà esaminato da un comitato di gestione composto da tutte le parti contraenti in conformità del regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato di gestione e adottato dal comitato, sarà comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle parti contraenti per accettazione.

3. Qualsiasi emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entrerà in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamen-

to proposto è stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia parte contraente o da un'organizzazione di integrazione economica regionale che sia essa stessa parte contraente e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente convenzione.

4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterrà che l'emendamento non è stato accolto ed è pertanto privo di effetti.

Articolo 23

Richieste, comunicazioni e obiezioni

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutte le parti contraenti e tutti gli Stati di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtù dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.

Articolo 24

Conferenza a scopo di revisione

Dopo che la presente convenzione sarà stata in vigore per 5 anni, tutte le parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso:

- i) il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la richiesta a tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonché le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla conferenza;
- ii) il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà ugualmente a tutte le parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convocherà una conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione;
- iii) tuttavia, se il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 22, potrà con l'accordo della parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall'articolo 22, al posto della procedura di revisione.

*Articolo 25***Notifiche**

Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati:

- a) Le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell'articolo 16;
- b) Le date di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 17;
- c) Le denunce in virtù dell'articolo 18;

d) L'estinzione della presente convenzione in virtù dell'articolo 19;

e) Le riserve formulate in virtù dell'articolo 21.

*Articolo 26***Esemplari certificati conformi**

Dopo il 31 marzo 1984, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente convenzione a ciascuna delle parti contraenti e a tutti gli Stati che non sono parti contraenti.

Fatto a Ginevra il 21 ottobre 1982, in un solo originale, i cui testi inglese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

ALLEGATO 1**ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DOGANALI E DEGLI ALTRI CONTROLLI***Articolo 1***Principi**

1. Tenuto conto della presenza della dogana a tutte le frontiere e del carattere generale del suo intervento, gli altri controlli vengono organizzati, nella misura del possibile, in maniera armonizzata con i controlli doganali.
2. In applicazione di questo principio, è eventualmente possibile effettuare interamente o parzialmente tali controlli in luoghi diversi dalla frontiera, purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare il traffico internazionale delle merci.

Articolo 2

1. La dogana sarà informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali.
2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adopererà affinché i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborerà con essi.

*Articolo 3***Organizzazione dei controlli**

1. Qualora debbano essere effettuati più controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel più breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni.
2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinché il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli.
3. La dogana potrà, su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto, in tutto o in parte, i controlli di cui sono incaricati tali servizi. In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.

*Articolo 4***Risultato dei controlli**

1. Per tutti gli aspetti contemplati dalla presente convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi più brevi possibili al fine di garantire l'efficacia dei controlli.
 2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente deciderà sull'ulteriore trattamento delle merci e ne informerà, se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnerà le merci al regime doganale appropriato.
-

ALLEGATO 2**ISPEZIONE MEDICO-SANITARIA***Articolo 1***Principi**

L'ispezione medico-sanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

*Articolo 2***Informazioni**

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata:

- le merci soggette ad un'ispezione medico-sanitaria,
- i luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l'ispezione,
- le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione medico-sanitaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

*Articolo 3***Organizzazione dei controlli**

1. I servizi di controllo si adopereranno affinché gli impianti necessari siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria.
2. L'ispezione medico-sanitaria potrà anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se è comprovato, sulla base delle motivazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzato, che le merci non possono alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso.
4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalità doganali.

*Articolo 4***Merci in transito**

1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

*Articolo 5***Cooperazione**

1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 3**ISPEZIONE VETERINARIA***Articolo 1***Principi**

L'ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

*Articolo 2***Definizioni**

L'ispezione veterinaria definita alla lettera d) dell'articolo 1 della presente convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali. Essa può comprendere anche le ispezioni inerenti alla qualità e alle varie norme e regolamentazioni, come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che, per motivi di efficacia, sono spesso associate all'ispezione veterinaria.

*Articolo 3***Informazioni**

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata:

- le merci soggette ad un'ispezione veterinaria,
- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,
- le malattie che è obbligatorio dichiarare,
- le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

*Articolo 4***Organizzazione dei controlli**

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di:
 - predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, appropriati impianti per l'ispezione veterinaria, in corrispondenza delle esigenze del traffico,
 - agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalità al di fuori degli orari normali, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.
2. L'ispezione veterinaria dei prodotti animali potrà essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che i prodotti non possano alterarsi, né dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso.
4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione veterinaria, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno in modo che tale deposito avvenga con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

*Articolo 5***Merci in transito**

Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purché non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

*Articolo 6***Cooperazione**

1. I servizi addetti all'ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all'ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
 2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell'ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
-

ALLEGATO 4**ISPEZIONE FITOSANITARIA***Articolo 1***Principi**

L'ispezione fitosanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguita, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

*Articolo 2***Definizioni**

L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell'articolo 1 della presente convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetali. Essa può comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.

*Articolo 3***Informazioni**

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata:

- le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali,
- i luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l'ispezione,
- l'elenco dei nemici vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni,
- le prescrizioni legali o regolamentari relative all'ispezione fitosanitaria, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

*Articolo 4***Organizzazione dei controlli**

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di:

- predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, appropriati impianti per l'ispezione fitosanitaria, il deposito, la disinfestazione e la disinfezione, in corrispondenza delle esigenze del traffico,
- agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi fitosanitari e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, le formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.

2. L'ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potrà essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto.

3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali dei vegetali e dei prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso.

4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione fitosanitaria, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti faranno il necessario affinché tale deposito sia effettuato con il minimo di formalità doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

*Articolo 5***Merci in transito**

Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto è possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.

*Articolo 6***Cooperazione**

1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
 2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta nel corso dell'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.
-

ALLEGATO 5

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE

Articolo 1

Principi

Il controllo della conformità alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Informazioni

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata:

- le norme che essa applica,
- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,
- le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della conformità alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Articolo 3

Armonizzazione delle norme

In mancanza di norme internazionali, le parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali.

Articolo 4

Organizzazione dei controlli

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di:
 - predisporre, per quanto necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della conformità alle norme tecniche, in corrispondenza delle esigenze del traffico,
 - agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo di conformità alle norme tecniche e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.
2. Il controllo della conformità alle norme tecniche potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purché, sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci — e particolarmente i prodotti deperibili — non possono alterarsi durante il trasporto.
3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti si adopereranno per ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche.
4. Le parti contraenti organizzeranno il controllo della conformità alle norme tecniche armonizzando, ogniqualvolta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tali controlli e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni.
5. Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformità alle norme tecniche, i competenti servizi di controllo delle parti contraenti si adopereranno affinché il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalità doganali, in condizioni che consentano la conservazione delle merci.

*Articolo 5***Merci di transito**

Di norma, il controllo della conformità alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto.

*Articolo 6***Cooperazione**

1. I servizi responsabili del controllo della conformità alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformità alle norme tecniche, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.

2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della conformità alle norme tecniche, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

ALLEGATO 6**CONTROLLO DELLA QUALITÀ***Articolo 1***Principi**

Il controllo della qualità relativo alle merci contemplate dalla presente convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui è eseguito, secondo i principi definiti dalla presente convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Articolo 2

Ogni parte contraente farà in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata:

- i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,
- le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualità, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

*Articolo 3***Organizzazione dei controlli**

1. Le parti contraenti si adopereranno al fine di:
 - predisporre, per quando necessario e dove ciò sia possibile, posti di controllo della qualità, in corrispondenza delle esigenze del traffico;
 - agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualità e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalità per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato l'arrivo delle merci.
2. Il controllo della qualità potrà essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese, purché le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci.
3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualità.
4. Le parti contraenti organizzeranno il controllo della qualità armonizzando, ogniquale volta ciò sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.

*Articolo 4***Merci in transito**

Di norma i controlli di qualità non si applicano alle merci in transito diretto.

*Articolo 5***Cooperazione**

1. I servizi responsabili del controllo della qualità collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualità, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualità, il servizio responsabile si adopererà per informarne al più presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

*ALLEGATO 7***REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22
DELLA PRESENTE CONVENZIONE***Articolo 1***Membri**

I membri del comitato di gestione sono le parti contraenti della presente convenzione.

*Articolo 2***Osservatori**

1. Il comitato di gestione può decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualità di osservatori, per le questioni che li interessino, le amministrazioni competenti degli Stati che non sono parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono parti contraenti.
2. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 1, le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegati alla presente convenzione, partecipano di diritto ai lavori del comitato di gestione in qualità di osservatori.

*Articolo 3***Segreteria**

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dal segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa.

*Articolo 4***Convocazioni**

Il segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa convoca il comitato:

- i) due anni dopo l'entrata in vigore della convenzione;
- ii) successivamente, ad una data fissata dal comitato, ma almeno ogni cinque anni;
- iii) su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono parti contraenti.

*Articolo 5***Ufficio di presidenza**

Il comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione.

*Articolo 6***Quorum**

Per prendere una decisione è necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono parti contraenti.

*Articolo 7***Decisioni**

- i) Le proposte sono messe ai voti.
- ii) Ogni Stato che è parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto.
- iii) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono parti contraenti della convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche parti contraenti, della convenzione. In quest'ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto.
- iv) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.
- v) Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

*Articolo 8***Resoconto**

Il comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione.

*Articolo 9***Disposizioni complementari**

In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato, è applicabile il regolamento interno della commissione economica per l'Europa, salvo il caso in cui il comitato decida diversamente.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

OTTAVA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili

(84/253/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che quest'ultima direttiva è stata completata dalla direttiva 83/349/CEE ⁽⁵⁾ relativa ai conti consolidati;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

considerando che occorre armonizzare le qualifiche delle persone abilitate al controllo di legge dei documenti contabili e garantirne l'indipendenza e l'onorabilità;

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando che si deve garantire, mediante un esame di idoneità professionale, un livello elevato di conoscenze teoriche necessarie per il controllo di legge dei documenti contabili nonché la capacità di applicarle nell'esercizio di tale controllo;

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di abilitare persone che non soddisfano tutti i requisiti in materia di formazione teorica ma che comprovino una lunga attività professionale che dimostri il possesso di esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile e che abbiano superato l'esame di idoneità professionale;

considerando che, in virtù della direttiva 78/660/CEE ⁽⁴⁾, i conti annuali di taluni tipi di società devono essere controllati da una o più persone abilitate a questo controllo e che le sole società indicate all'articolo 11 della suddetta direttiva possono esserne esentate;

considerando che è anche opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere disposizioni transitorie a favore dei professionisti;

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 13. 5. 1978, pag. 6 e GU n. C 317 del 18. 12. 1975, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 154.

⁽³⁾ GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

considerando che gli stati membri potranno concedere l'abilitazione sia a persone fisiche sia a società di revisione costituite da persone giuridiche oppure da altri tipi di società o di associazioni;

considerando che le persone fisiche che effettuano il controllo di legge dei documenti contabili a nome di siffatta società di revisione devono soddisfare ai requisiti della presente direttiva;

considerando che uno Stato membro potrà concedere l'abilitazione a persone che hanno conseguito all'estero qualifiche equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno ammettere che uno Stato membro nel quale, al momento dell'adozione della presente direttiva, esistono categorie di persone fisiche che soddisfano ai requisiti fissati dalla presente direttiva ma il cui esame di idoneità professionale è di livello inferiore a quello di un esame di conclusione di studi universitari, possa continuare a concedere una specifica abilitazione, a determinate condizioni e fino ad ulteriore coordinamento, a tali persone per effettuare il controllo di legge dei documenti contabili delle società e degli insiemi di imprese di dimensioni ridotte, qualora questo Stato membro non si sia avvalso delle possibilità d'esenzione previste dalle direttive comunitarie di redazione dei conti consolidati;

considerando che la presente direttiva non ha per oggetto né la libertà di stabilimento né la libera prestazione di servizi per quanto riguarda le persone incaricate di effettuare il controllo di legge dei documenti contabili;

considerando che il riconoscimento delle abilitazioni per questo controllo rilasciate ai cittadini degli altri Stati membri sarà regolato in modo specifico da direttive relative all'accesso e all'esercizio delle attività nei settori finanziario, economico e contabile, nonché alla libera prestazione dei servizi nei settori indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle persone incaricate di effettuare:

- a) il controllo di legge dei conti annuali delle società e la verifica della concordanza delle relazioni sulla gestione con tali conti annuali nei casi in cui detto controllo e detta verifica siano imposti dal diritto comunitario;
- b) il controllo di legge dei conti consolidati degli insiemi di imprese e la verifica della concordanza delle relazioni sulla gestione consolidata con tali conti consolidati nei casi in cui detto controllo e detta verifica siano imposti dal diritto comunitario.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 possono essere, a seconda della legislazione di uno Stato membro, persone fisiche o giuridiche o altri tipi di società o associazioni (società di revisione ai sensi della presente direttiva).

SEZIONE II

Norme per l'abilitazione

Articolo 2

1. Il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere effettuato unicamente da persone abilitate. Possono essere abilitate dalle autorità degli Stati membri unicamente:

- a) le persone fisiche che soddisfano almeno ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 19;
- b) le società di revisione che soddisfano almeno ai seguenti requisiti:
 - i) le persone fisiche che effettuano il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, in nome della società di revisione, soddisfano almeno ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 19; gli Stati membri possono prevedere che anche dette persone fisiche debbano essere abilitate;
 - ii) la maggioranza dei diritti di voto è detenuta da persone fisiche o da società di revisione che soddisfano almeno ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 19, ad eccezione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b); gli Stati membri possono prevedere che anche queste persone fisiche o società di revisione devono essere abilitate. Tuttavia gli Stati membri che non richiedono una tale maggioranza all'atto dell'adozione della presente direttiva possono non richiederla purché tutte le quote o azioni della società di revisione siano nominative e possano essere trasferite solo

previo accordo della società di revisione e/o, quando lo Stato membro lo prevede, con l'approvazione dell'autorità competente;

- iii) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società di revisione è costituita da persone fisiche o da società di revisione che soddisfano almeno ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 19; gli Stati membri possono prevedere che anche queste persone fisiche o società di revisione devono essere abilitate. Se tale organo è composto soltanto da due membri, uno di essi deve soddisfare almeno a questi requisiti.

Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, l'abilitazione di una società di revisione deve essere revocata qualora non sia più soddisfatto uno dei requisiti di cui alla lettera b). Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un termine di regolarizzazione non superiore a due anni per i requisiti di cui alla lettera b), punti ii) e iii).

2. Ai fini della presente direttiva, le autorità degli Stati membri possono essere associazioni professionali purché siano autorizzate, in base al diritto nazionale, ad accordare abilitazioni ai sensi della presente direttiva.

Articolo 3

Le autorità di uno Stato membro accordano l'abilitazione soltanto a persone in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e che non esercitino nessuna attività incompatibile, in virtù del diritto di tale Stato membro, con il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Una persona fisica può essere abilitata all'esercizio del controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soltanto se, avendo conseguito la facoltà di accedere all'università, ha frequentato in seguito un corso d'istruzione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari.

Articolo 5

L'esame di idoneità professionale previsto dall'articolo 4 deve garantire il livello di conoscenze teoriche necessarie nelle materie relative all'esercizio del controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la capacità di applicare tali conoscenze nell'esercizio effettivo del controllo.

Tale esame deve essere almeno in parte scritto.

Articolo 6

Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, dovrà vertere in particolare sulle materie seguenti:

- a) — revisione contabile,
— analisi e critica dei conti annuali,
— contabilità generale,
— conti consolidati,
— contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione,
— controllo interno,
— regole concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati e i metodi di valutazione delle voci di bilancio e di determinazione dei risultati,
— norme giuridiche e professionali riguardanti il controllo di legge dei documenti contabili e le persone che effettuano tale controllo;
- b) per quanto riguarda il controllo dei conti:
- diritto delle società,
 - diritto del fallimento e delle procedure analoghe,
 - diritto tributario,
 - diritto civile e commerciale,
 - diritto del lavoro e della sicurezza sociale,
 - sistemi d'informazione e informatica,
 - economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria,
 - matematica e statistica,
 - principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.

Articolo 7

1. In deroga degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono disporre che le persone che hanno superato un esame universitario o un esame equivalente oppure sono titolari di diplomi universitari o di titoli equivalenti aventi per oggetto una o più delle materie di cui all'articolo 6 siano dispensate dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di detto esame o di detti diplomi.

2. In deroga dell'articolo 5, gli Stati membri possono prevedere che i titolari di diplomi universitari o di titoli equivalenti aventi per oggetto una o più delle materie di cui all'articolo 6 siano dispensati dal controllo della

capacità di applicare praticamente le conoscenze teoriche per le materie che siano già state oggetto di un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato.

Articolo 8

1. Al fine di assicurare la capacità di applicare praticamente le conoscenze teoriche, il cui controllo fa parte dell'esame, deve aver luogo un tirocinio di almeno tre anni relativo in particolare al controllo dei conti annuali, dei conti consolidati o dei documenti finanziari analoghi. Questo tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso una persona abilitata in virtù del diritto dello Stato membro conformemente alla presente direttiva; tuttavia gli Stati membri possono consentire che il tirocinio sia effettuato presso una persona abilitata in virtù del diritto di un altro Stato membro conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la totalità del tirocinio sia effettuata presso persone che diano sufficienti garanzie circa la formazione del tirocinante.

Articolo 9

Gli Stati membri possono abilitare, per l'esercizio del controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, persone che non sono in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4, qualora tali persone provino:

- a) di aver esercitato per quindici anni attività professionali che abbiano consentito di conseguire un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4;
- b) oppure di aver esercitato per sette anni attività professionali nei settori di cui sopra, di aver inoltre svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 8, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono detrarre i periodi di insegnamento teorico nelle materie di cui all'articolo 6 dagli anni di attività professionale di cui all'articolo 9, purché tale insegnamento abbia formato oggetto di un esame riconosciuto dallo Stato. La durata di detto insegnamento non può essere inferiore a un anno e non

può essere dedotta dagli anni di attività professionale per un periodo superiore a quattro anni.

2. La durata delle attività professionali e la formazione pratica non devono essere più brevi del programma di insegnamento teorico e di tirocinio di cui all'articolo 4.

Articolo 11

1. Le autorità di uno Stato membro possono abilitare le persone che hanno ottenuto in parte o tutte le loro qualifiche in un altro Stato quando sono in possesso dei due seguenti requisiti:

- a) le loro qualifiche sono ritenute dalle autorità competenti equivalenti a quelle prescritte dalla legge di tale Stato membro conformemente alla presente direttiva;
- b) abbiano dimostrato di possedere le conoscenze giuridiche prescritte in tale Stato membro per il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia le autorità di tale Stato membro possono non imporre questa prova qualora ritengano sufficienti le conoscenze giuridiche ottenute in un altro Stato.

2. L'articolo 3 è applicabile.

Articolo 12

1. Uno Stato membro può considerare abilitati, conformemente alla presente direttiva, i professionisti abilitati mediante un atto individuale delle autorità competenti di detto Stato membro prima dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2. L'ammissione di una persona fisica in un'associazione professionale riconosciuta dallo Stato se, secondo la legislazione di questo Stato, tale ammissione dà ai membri di detta associazione il diritto di effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere considerata un'abilitazione mediante atto individuale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 13

Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, uno Stato membro può considerare abilitati, conformemente alla presente direttiva, i professionisti che non sono stati abilitati con atto individuale delle autorità competenti, ma che in tale Stato membro posseggono le stesse qualifiche delle persone

abilitate con atto individuale ed effettuano, alla data dell'abilitazione, il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in nome di dette persone abilitate.

Articolo 14

1. Uno Stato membro può considerare abilitate ai sensi della presente direttiva le società di revisione che sono state abilitate mediante atto individuale delle autorità competenti di detto Stato membro prima dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2. I requisiti fissati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) devono essere soddisfatti al più tardi entro un termine non superiore a 5 anni a decorrere dalla data d'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3. Le persone fisiche che fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, hanno effettuato il controllo dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in nome della società di revisione possono, dopo tale data, essere autorizzate a continuare ad effettuarlo anche se non soddisfano tutti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 15

Sino ad un anno dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, uno Stato membro può rilasciare, conformemente alla presente direttiva, l'abilitazione dei professionisti che non siano stati abilitati mediante atto individuale delle autorità competenti, ma che abbiano le qualifiche necessarie per effettuare in tale Stato membro il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che di fatto abbiano esercitato tale attività sino a tale data.

Articolo 16

Sino ad un anno dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare disposizioni transitorie per disciplinare la situazione dei professionisti che, dopo tale data, conserveranno il diritto di effettuare il controllo dei documenti contabili annuali di taluni tipi di società non soggette a un controllo di legge, ma che non potrebbero più effettuarlo in seguito all'istituzione di nuovi controlli di legge, qualora non venissero adottate misure particolari a loro favore.

Articolo 17

L'articolo 3 è applicabile agli articoli 15 e 16.

Articolo 18

1. Sino a sei anni dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare misure transitorie per disciplinare la situazione delle persone che, alla data d'applicazione di dette disposizioni, frequentano un corso di formazione professionale o un tirocinio, al termine del quale non saranno in possesso dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, per cui non potrebbero esercitare le attività di controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le quali sono stati formati.

2. L'articolo 3 è applicabile.

Articolo 19

I professionisti di cui agli articoli 15 e 16 e le persone di cui all'articolo 18 possono ottenere l'abilitazione in deroga dell'articolo 4 soltanto se le autorità competenti li ritengono idonei ad effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e se possiedono qualifiche equivalenti a quelle delle persone abilitate a norma dell'articolo 4.

Articolo 20

Finché non sarà effettuato un ulteriore coordinamento in materia di controllo di legge dei documenti contabili, uno Stato membro che non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE e nel quale, al momento dell'adozione della presente direttiva varie categorie di persone fisiche hanno il potere, in virtù della legislazione nazionale, di effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, può concedere una specifica abilitazione ad effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di una società che non superi i limiti numerici di due dei tre criteri stabiliti dall'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE a persone fisiche che agiscono in nome proprio, le quali:

a) soddisfino ai requisiti fissati negli articoli da 3 a 19 della presente direttiva; tuttavia, in questo caso, il livello dell'esame di idoneità professionale può essere inferiore a quello fissato nell'articolo 4 della presente direttiva, e

- b) abbiano già effettuato il controllo di legge di tale società allorché essa non aveva ancora superato i limiti numerici di due dei tre criteri fissati nell'articolo 11 della direttiva 78/660/CEE.

Tuttavia, se la società fa parte di un insieme di imprese da consolidare che supera i limiti numerici di due dei tre criteri fissati nell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, dette persone non hanno il potere di effettuare il controllo di legge dei documenti di tale società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva.

Articolo 21

Finché non sarà effettuato un ulteriore coordinamento in materia di controllo di legge dei documenti contabili, uno Stato membro che non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE e nel quale, al momento dell'adozione della presente direttiva, varie categorie di persone fisiche hanno il potere, in virtù della legislazione nazionale, di effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva, può concedere una specifica abilitazione ad effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ad una persona abilitata in virtù dell'articolo 20 della presente direttiva, se, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre, l'insieme delle imprese da consolidare, in base ai loro ultimi conti annuali, non supera i limiti numerici di due dei tre criteri di cui all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE, a condizione che essa abbia il potere di effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva di tutte le imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 22

Uno Stato membro che applica l'articolo 20 può permettere che il tirocinio delle persone in questione previsto dall'articolo 8 possa essere effettuato presso una persona abilitata, in virtù del diritto dello Stato membro, ad effettuare il controllo di legge contemplato dall'articolo 20.

SEZIONE III

Onorabilità e indipendenza

Articolo 23

Gli Stati membri prescrivono che le persone abilitate ad effettuare il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, svolgano tali controlli con diligenza professionale.

Articolo 24

Gli Stati membri prescrivono che queste persone non possano effettuare un controllo di legge se non sono indipendenti secondo il diritto dello Stato membro che lo impone.

Articolo 25

Gli articoli 23 e 24 si applicano altresì alle persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti agli articoli da 3 a 19 che effettuano il controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in nome di una società di revisione.

Articolo 26

Gli Stati membri garantiscono che le persone abilitate siano passibili di adeguate sanzioni qualora non effettuino il controllo di legge conformemente agli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 27

Gli Stati membri garantiscono che almeno gli associati, gli azionisti e altri soci delle società di revisione abilitate, nonché i membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di dette società che non soddisfano personalmente, in uno Stato membro, ai requisiti previsti dagli articoli da 3 a 19 non intervengano nell'espletamento di funzioni di controllo in modo da compromettere l'indipendenza della persona fisica che effettua il controllo dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in nome della società di revisione.

SEZIONE IV

Pubblicità

Articolo 28

1. Gli Stati membri assicurano che i nomi e indirizzi di tutte le persone fisiche e società di revisione abilitate all'esercizio del controllo di legge dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano tenuti a disposizione del pubblico.

2. Inoltre, per ogni società di revisione abilitata, devono essere tenuti a disposizione del pubblico:

- a) i nomi e gli indirizzi delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

b) i nomi e gli indirizzi degli associati, azionisti ed altri soci, della società di revisione;

c) i nomi e gli indirizzi dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società di revisione.

3. Allorché una persona fisica è abilitata all'esercizio del controllo di legge dei documenti di una società, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo le modalità previste agli articoli 20, 21 e 22 è applicabile il paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia occorre indicare la forma di società o degli insiemi di imprese nei cui confronti un siffatto controllo può essere effettuato.

SEZIONE V

Disposizioni finali

Articolo 29

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha anche il compito:

- a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;
- b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

Articolo 30

1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1988 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione l'elenco degli esami da essi organizzati o riconosciuti in conformità dell'articolo 4.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

che modifica la decisione 79/783/CCE che stabilisce un programma pluriennale (1979—1983) nel settore dell'informatica

(84/254/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Il testo del titolo della decisione 79/783/CEE è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

«Decisione del Consiglio dell'11 settembre 1979 che stabilisce un programma pluriennale nel settore dell'informatica».

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che risulta dall'utilizzazione del meccanismo di sostegno comunitario nel settore dell'informatica di cui al regolamento (CEE) n. 1996/79 ⁽⁴⁾ che l'importo massimo fissato all'articolo 2 della decisione 79/783/CEE ⁽⁵⁾ è esaurito per quanto riguarda le azioni di promozione dell'informatica;

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 della decisione 79/783/CEE è sostituito dal testo seguente:

considerando che al momento dell'adozione della decisione 79/783/CEE il Consiglio si era dichiarato disposto, in base ai risultati ottenuti dal programma nei primi due anni della sua esecuzione, ad esaminare un nuovo programma;

«Articolo 1

Viene stabilito un programma pluriennale nel settore dell'informatica. Esso ha per oggetto:

considerando che la quantità e la qualità dei progetti sostenuti giustificano la continuazione dell'applicazione del meccanismo di sostegno per azioni intese a promuovere l'informatica conformemente al regolamento (CEE) n. 1996/79;

— azioni generali: normalizzazione, contratti pubblici, collaborazione dei centri di ricerca e delle organizzazioni di sostegno all'impiego dell'informatica, analisi del settore e dell'occupazione, riservatezza e protezione dei dati e protezione giuridica dei programmi dei calcolatori;

considerando che risulta necessario proseguire il programma per conseguire, nel funzionamento del mercato comune, alcuni obiettivi della Comunità; che il trattato non prevede i poteri d'azione specifici a tale scopo,

— azioni di promozione: misure concernenti il software, le applicazioni e i settori che saranno approvati dal Consiglio alla luce degli studi effettuati nel quadro delle azioni generali e in applicazione della risoluzione del Consiglio dell'11 settembre 1979 concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica.

⁽¹⁾ GU n. C 193 del 28. 7. 1982, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 16. 5. 1983, pag. 101.

⁽³⁾ GU n. C 346 del 31. 12. 1982, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 23.

Il programma è definito nell'allegato. La durata del programma è di 4 anni per le azioni generali e per le azioni di promozione; essa è prorogata di 2 anni a decorrere dal 15 aprile 1984 per le azioni di promozione».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 della decisione 79/783/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Gli importi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono 10 milioni di unità di conto europeo per quanto riguarda le azioni generali e 30 milioni di ECU per quanto riguarda le azioni di promozione. Tali importi sono scritti nel bilancio generale delle Comunità europee».

Articolo 4

L'allegato della decisione 79/783/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

«ALLEGATO

**PROGRAMMA PLURIENNALE CONCERNENTE UNA POLITICA COMUNITARIA
NEL SETTORE DELL'INFORMATICA****1. AZIONI GENERALI****1.1. POLITICA DI NORMALIZZAZIONE***Obiettivi:*

- a) definire i settori prioritari, previa consultazione più ampia possibile degli utenti e dell'industria;
- b) promuovere le ricerche o qualsiasi altra azione intesa a sviluppare un contributo comunitario alle norme internazionali, nonché, se necessario, una prassi riconosciuta a livello comunitario;
- c) assicurarsi che gli Stati membri applichino le norme riconosciute a livello comunitario, in particolare nel settore pubblico, e incoraggiarne l'applicazione generale mediante azioni concertate tra centri nazionali competenti in materia;
- d) provvedere alla divulgazione delle informazioni comunitarie in materia di normalizzazione;
- e) agevolare il contributo delle organizzazioni comunitarie alla normalizzazione internazionale.

1.2. CONTRATTI PUBBLICI*Obiettivi:*

- a) stabilire i metodi più efficaci per la rapida applicazione nel settore dei contratti pubblici delle norme già concordate;
- b) esaminare quali siano le misure necessarie nel settore dei contratti pubblici per aiutare l'industria europea a prepararsi all'applicazione integrale delle norme comunitarie in materia;
- c) coordinare gli sforzi nazionali in materia di valutazione generale dei sistemi e, in collaborazione con i centri nazionali di ricerca nel settore dell'informatica, stabilire principi che consentano di fissare criteri valutativi;
- d) esaminare se sia possibile stabilire alcuni principi da applicare per la valutazione delle offerte;
- e) esaminare se sia possibile stabilire principi comuni per la redazione dei capitolati d'oneri;
- f) organizzare scambi di esperienza tecnica tra i servizi nazionali incaricati delle spese pubbliche e agevolare tali scambi coordinando i lavori dei centri nazionali di ricerca nel settore dell'informatica;
- g) raffrontare i progressi compiuti dall'industria europea con le azioni intraprese dagli Stati membri nel settore dei mercati dell'informatica; raccogliere i dati statistici necessari; facilitare l'instaurazione di condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso delle società ai contratti comunitari nell'ambito della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽¹⁾;
- h) individuare i temi atti a consentire lo sviluppo di progetti di interesse comune per gli acquirenti pubblici.

⁽¹⁾ GU n. L. 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

1.3. ASPETTI GENERALI DELLA POLITICA DELL'INFORMATICA

1.3.1. Collaborazione in materia di ricerca e di sviluppo

Obiettivi:

- a) istituire un meccanismo di concertazione dei centri di ricerca tra di loro e con la Comunità, allo scopo di assicurare un efficace contatto con la Commissione nell'ambito della politica comunitaria dell'informatica;
- b) svolgere o sviluppare gli studi in materia di sostegno all'impiego dell'informatica decisi dal Consiglio ⁽¹⁾;
- c) contribuire agli studi decisi dal Consiglio nel settore della portabilità del software ⁽²⁾ e al loro sviluppo per quanto riguarda i criteri di scelta e la valutazione di taluni elementi;
- d) valersi dell'assistenza di esperti che contribuiscano all'esame di fascicoli tecnici nel quadro della concessione di contratti relativi al settore dell'informatica;
- e) discutere ed eventualmente definire azioni di ricerca nell'ambito della politica comunitaria dell'informatica, allo scopo:
 - i) di promuovere la collaborazione e lo scambio di risultati tra gruppi di ricerca, utenti e gruppi di utenti;
 - ii) di accomunare le risorse;
 - iii) di sviluppare soluzioni per i problemi di carattere internazionale;
 - iv) di trasferire risultati all'industria;
 - v) di promuovere la normalizzazione;in particolare sostenendo:
 - i) la mobilità dei ricercatori e varie forme di collaborazione relative alla ricerca in materia di elaborazione dei dati in tempo reale;
 - ii) la concertazione delle attività di ricerca degli Stati membri nel settore della tecnologia delle reti.

1.3.2. Studio a medio termine dell'informatica

Obiettivi:

- a) proseguire in permanenza i lavori che hanno permesso di elaborare il rapporto sull'evoluzione del settore dell'informatica richiesto dalla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974 concernente una politica comunitaria dell'informatica;
- b) ampliare la portata dei lavori, per includervi elementi di previsione a medio e lungo termine; in tale contesto, effettuare studi concernenti il mercato e le priorità per possibili azioni comuni nel settore della perinformatica;
- c) prendere i necessari contatti con le organizzazioni che operano in settori analoghi, allo scopo di raffrontare i risultati ottenuti e di evitare i doppiioni;
- d) elaborare un rapporto annuo di sintesi contenente un'interpretazione dei dati statistici e le appropriate previsioni;
- e) effettuare studi sistematici di tecnologia dei componenti elettronici al fine di definire gli elementi e le modalità di azioni che dovranno essere oggetto di proposte della Commissione, conformemente alla risoluzione del Consiglio dell'11 settembre 1979 concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica.

⁽¹⁾ GU n. L. 255 del 6. 10. 1977, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L. 255 del 6. 10. 1977, pag. 22.

1.3.3. Effetti dell'informatica sull'occupazione e sua incidenza sulla società*Obiettivi:*

- a) instaurare con i governi degli Stati membri e con le parti sociali sistemi adeguati per garantire la raccolta delle informazioni o gli scambi di opinioni necessari in materia;
- b) affrontare i problemi dell'occupazione nell'ambito dello studio a medio e lungo termine dell'informatica, compresi gli aspetti regionali;
- c) altri aspetti dell'incidenza dell'informatica sulla società e in particolare problemi di formazione.

1.3.4. Riservatezza e protezione dei dati*Obiettivi:*

- a) proseguire gli studi in materia di riservatezza e protezione dei dati;
- b) esaminare le leggi vigenti o in preparazione negli Stati membri e discutere le possibilità di armonizzazione e gli strumenti che potrebbero essere messi in atto a livello comunitario;
- c) sviluppare a livello comunitario una collaborazione con gli Stati non membri, allo scopo di scambiare le conoscenze e le esperienze acquisite nel settore.

1.3.5. Protezione giuridica dei programmi dei calcolatori*Obiettivi:*

- a) avviare consultazioni con gli ambienti interessati per iniziativa della Commissione;
- b) intensificare gli opportuni contatti fra la Commissione e gli organismi nazionali o internazionali che studiano il problema.

2. AZIONI DI PROMOZIONE**2.1. OBIETTIVI E CRITERI GENERALI****2.1.1. Il programma è destinato a promuovere progetti di interesse comunitario conformi agli obiettivi seguenti:**

- a) contribuire alle politiche di normalizzazione e di portabilità del software;
- b) utilizzare meglio l'informatica e creare mercati più omogenei;
- c) razionalizzare le spese pubbliche;
- d) sviluppare nella Comunità un'industria informatica europea forte e competitiva, avvalendosi in particolare di una collaborazione industriale che le consenta una migliore penetrazione sul mercato;
- e) promuovere applicazioni che migliorino la competitività dell'industria europea e che permettano così di aumentarne le esportazioni verso i mercati degli Stati non membri.

2.1.2. Le azioni di promozione riguardano il sottosettore del software e delle applicazioni, con priorità per il linguaggio ADA e i nuovi sviluppi tecnologici nell'applicazione delle tecniche di base di dati distribuite in relazione con i sistemi d'informazione transnazionali.**2.1.1. Le azioni di promozione riguardano il sottosettore del software e delle applicazioni.****2.1.3. Il meccanismo di sostegno comunitario garantisce il finanziamento delle azioni. Fermo restando che le imprese stesse devono in linea di massima provvedere alle loro azioni di sviluppo, il meccanismo è concepito in particolare per integrare il finanziamento di azioni che presentano rischi troppo elevati per essere completamente finanziati dal settore privato.**

Per utilizzare nel modo più efficace i fondi pubblici nella Comunità e per rafforzare la competitività dell'industria europea, i programmi e le misure nazionali in questo settore devono essere coordinati in modo tale che i programmi nazionali e il programma comunitario diventino aspetti complementari cooperanti a uno sforzo comune e quindi alla creazione di una situazione di concorrenza equilibrata.

2.1.4. Tutti i progetti devono soddisfare i seguenti criteri generali

- a) gli studi e gli sviluppi devono poter essere ultimati nel giro di quattro anni;
- b) il progetto non deve dipendere da un'armonizzazione preliminare in campo giuridico o altro campo;
- c) l'attuazione del progetto a livello comunitario deve apportare vantaggi economici o tecnici superiori a quelli realizzabili a livello nazionale. Deve trattarsi di un progetto che senza un aiuto comunitario sarebbe impossibile o difficile da realizzare;
- d) i progetti di collaborazione industriale fra imprese di vari Stati membri sono favoriti. L'efficacia del metodo di collaborazione proposto costituisce allora un fattore di cui si tiene conto nella valutazione, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo di strutture industriali commercialmente vitali e adeguate alle dimensioni europee e di rendere più forte la concorrenza;
- e) i progetti proposti da utenti devono essere oggetto di una collaborazione a livello di più Stati membri;
- f) il software sviluppato in questi progetti dev'essere portabile.

2.2. SOFTWARE E APPLICAZIONI**2.2.1. Software generale**

Il sostegno può essere accordato agli studi e ai progetti di sviluppo di software generale che, oltre a soddisfare i criteri generali di cui al punto 2.1.4, siano conformi ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) applicare e divulgare standard e norme,
- b) migliorare la portabilità,
- c) migliorare le condizioni di conversione,
- d) rendere più efficaci i sistemi di informatica,
- e) sviluppare tecniche di gestione delle reti o riguardanti l'informatica distribuita, nella prospettiva di un uso più generale di norme e standard comunitari.

2.2.2. Applicazioni

Il sostegno può essere accordato alle applicazioni che, oltre a soddisfare i criteri generali di cui al punto 2.1.4, possiedono una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) applicazioni di carattere internazionale (ad esempio: sorveglianza dell'ambiente, controllo del traffico «aria, mare e terra», trasporti internazionali, dogane);
- b) applicazioni che agevolino il conseguimento degli obiettivi delle politiche specifiche della Comunità economica europea attraverso l'elaborazione informatica dei dati (ad esempio: libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, comunicazioni internazionali, politica agricola e regionale, politica energetica, protezione dell'ambiente, politica sociale);
- c) applicazioni che consentano evidenti economie nella spesa pubblica mediante uno studio comune o uno sviluppo comune, ad esempio le applicazioni nei settori della sanità, della medicina o dell'istruzione che possono essere attuate in più di uno Stato membro);
- d) applicazioni che aumentino la produttività e la competitività nei settori economici importanti per la Comunità, mediante l'efficace applicazione, tenendo conto in particolare degli obiettivi

di normalizzazione, delle tecniche di elaborazione dei dati quali la « conception assistée par ordinateur » (CAO), i sistemi di controllo dei procedimenti e di controllo industriale e se necessario l'automazione a livello amministrativo;

- e) applicazioni la cui attuazione a livello comunitario sia tale da influire notevolmente sulle norme a livello comunitario e sugli sviluppi strategici dell'informatica distribuita, quali le reti, la comunicazione dei dati, ecc.

2.3. PERINFORMATICA E TECNOLOGIA MICROELETTRONICA

Alla luce dello sviluppo del programma e degli studi realizzati nel quadro di quelli previsti al punto 1.3.2, la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative al sostegno di questi settori nonché ad altri settori.

Criteri ed obiettivi più precisi sono stabiliti alla luce degli studi intrapresi di una concertazione tra gli Stati membri in sede di comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica. Tale concertazione ha lo scopo di inserire nell'ambito comunitario qualsiasi programma di promozione possa rivelarsi necessario».

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1984

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi

(84/255/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è risultato opportuno modificare alcune disposizioni dell'accordo di disciplina concertata per meglio adattarlo alle esigenze reali del mercato;

considerando che al riguardo la Commissione ha avviato consultazioni con la Repubblica di Finlandia ed è giunta su una base reciproca ad un'intesa soddisfacente con tale paese,

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

ACCORDO

in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi all'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi, firmato il 9 dicembre 1981 a Bruxelles, nonché allo scambio di lettere firmate il 12 ottobre 1983 a Bruxelles.

I. In occasione delle consultazioni a titolo della parte II, punto 5, di detto accordo temporaneo, è risultato opportuno modificare alcune disposizioni di quest'ultimo per meglio adattarlo alle esigenze reali del mercato. In tale contesto, è apparso necessario modificare, per talune categorie di formaggi:

- i quantitativi di cui alla parte II, punto 2, lettere a) e b), dell'accordo;
- i dazi all'importazione in Finlandia di cui alla parte II, punto 2, lettera b), dell'accordo.

II. Di comune accordo, l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi è modificato come segue:

il testo della parte II, punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, parallelamente alle sospensioni menzionate al paragrafo 1, istituiscono per lo stesso periodo, il seguente regime di scambi:

per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984, i quantitativi scambiati e i dazi da riscuotere all'importazione non possono superare, per i formaggi sotto indicati, i livelli seguenti:

a) *all'importazione nella Comunità*

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un certificato riconosciuto:

	<i>Quantitativi</i>	<i>Dazi all'importazione</i>
— Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune		
— Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	6 250 t, di cui al massimo 2 900 t per la categoria Finlandia	18,13 ECU/100 kg
— in forme standard		
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg	1 600 t	18,13 ECU/100 kg
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzel ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	550 t	36,27 ECU/100 kg
— Tilsit, di una maturazione di almeno un mese, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	100 t	55 ECU/100 kg
— Altri formaggi	0 t	—

b) *all'importazione in Finlandia*

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale della Finlandia, originari e provenienti dalla Comunità, accompagnati da un certificato di qualità e di origine riconosciuto:

		Dazi all'importazione	Quantitativi
04.04.150	Formaggi freschi, latticini	$\frac{2}{3}$ del prelievo	1 000 t senza restrizioni di tipi e qualità di formaggi
200	Formaggi fusi	$\frac{1}{3}$ del prelievo	
300	Formaggi "di siero"	$\frac{2}{3}$ del prelievo	
400	Formaggi "a pasta erborinata"	$\frac{1}{6}$ del prelievo	
901	Formaggi tipo Emmental	Prelievo intero	
902	Formaggi tipo Edam	Prelievo intero	
909	Altri formaggi		
	— "formaggi a pasta molle stagionati" ⁽¹⁾	$\frac{1}{6}$ del prelievo	
	— altri	$\frac{1}{3}$ del prelievo	

⁽¹⁾ Per "formaggi a pasta molle stagionati" si intendono i formaggi trattati o fatti stagionare mediante agenti biologici quali le muffe, i lieviti o altri organismi che hanno provocato la formazione di una crosta visibile sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento o della stagionatura devono progredire visibilmente dalla superficie verso l'interno del formaggio.

Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non è inferiore a 50 %.

Il tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa non deve essere inferiore a 65 %.

A titolo di esempio, possono corrispondere a questa definizione i formaggi seguenti:

Bibress	Coulommiers	Munster
Brie	Epoisse	Pont-l'Évêque
Camembert	Herve	Reblochon
Cambré	Limbourg	Saint-Marcellin
Carré de l'Est	Livarot	Taleggio
Chaource	Maroilles	

Formaggi commercializzati con un marchio di fabbrica (esempio):

Boursault	Ducs (Suprême des)
Caprice des Dieux	Explorateur ».

III. Tutte le altre disposizioni dell'accordo rimangono immutate.

Le sarei grato se volesse confermarci il Suo accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego di confermare l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera in data odierna, così redatta:

«ho l'onore di riferirmi all'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi, firmato il 9 dicembre 1981 a Bruxelles, nonché allo scambio di lettere firmate il 12 ottobre 1983 a Bruxelles.

I. In occasione delle consultazioni a titolo della parte II, punto 5, di detto accordo temporaneo, è risultato opportuno modificare alcune disposizioni di quest'ultimo per meglio adattarlo alle esigenze reali del mercato. In tale contesto, è apparso necessario modificare, per talune categorie di formaggi:

- i quantitativi di cui alla parte II, punto 2, lettere a) e b), dell'accordo;
- i dazi all'importazione in Finlandia di cui alla parte II, punto 2, lettera b), dell'accordo.

II. Di comune accordo, l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi è modificato come segue:

il testo della parte II, punto 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, parallelamente alle sospensioni menzionate al paragrafo 1, istituiscono per lo stesso periodo, il seguente regime di scambi:

per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984, i quantitativi scambiati e i dazi da riscuotere all'importazione non possono superare, per i formaggi sotto indicati, i livelli seguenti:

a) *all'importazione nella Comunità*

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un certificato riconosciuto:

*Quantitativi**Dazi
all'importazione*

- Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di al-

meno 100 giorni, in blocchi rettangolari di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune		
— Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:	6 250 t, di cui al massimo 2 900 t per la categoria Finlandia	18,13 ECU/100 kg
— in forme standard		
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg	1 600 t	18,13 ECU/100 kg
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto »Schabziger«), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	550 t	36,27 ECU/100 kg
— Tilsit, di una maturazione di almeno un mese, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	100 t	55 ECU/100 kg
— Altri formaggi	0 t	—

b) *all'importazione in Finlandia*

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale della Finlandia, originari e provenienti dalla Comunità, accompagnati da un certificato di qualità e di origine riconosciuto:

	<i>Dazi all'importazione</i>	<i>Quantitativi</i>
04.04.150 Formaggi freschi, latticini	$\frac{2}{3}$ del prelievo	1 000 t senza restrizioni di tipi e qualità di formaggi
200 Formaggi fusi	$\frac{1}{3}$ del prelievo	
300 Formaggi 'di siero'	$\frac{2}{3}$ del prelievo	
400 Formaggi 'a pasta erborinata'	$\frac{1}{6}$ del prelievo	
901 Formaggi tipo Emmental	Prelievo intero	
902 Formaggi tipo Edam	Prelievo intero	
909 Altri formaggi		
— 'formaggi a pasta molle stagionati' (¹)	$\frac{1}{6}$ del prelievo	
— altri	$\frac{1}{3}$ del prelievo	

(¹) Per 'formaggi a pasta molle stagionati' si intendono i formaggi trattati o fatti stagionare mediante agenti biologici quali le muffe, i lieviti o altri organismi che hanno provocato la formazione di una crosta visibile sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento o della stagionatura devono progredire visibilmente dalla superficie verso l'interno del formaggio.

Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non è inferiore a 50 %.

Il tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa non deve essere inferiore a 65 %.

A titolo di esempio, possono corrispondere a questa definizione i formaggi seguenti:

Bibress	Coulommiers	Munster
Brie	Epoisse	Pont-l'Évêque
Camembert	Herve	Reblochon
Cambré	Limbourg	Saint-Marcellin
Carré de l'Est	Livarot	Taleggio
Chaource	Maroilles	

Formaggi commercializzati con un marchio di fabbrica (esempio):

Boursault	Ducs (Suprême des)
Caprice des Dieux	Explorateur."

III. Tutte le altre disposizioni dell'accordo rimangono immutate.

Le sarei grato se volesse confermarci il Suo accordo sul contenuto della presente lettera ».

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica di Finlandia*